SENATO DELLA REPUBBLICA

N. 2637

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GERMANÀ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1997

Istituzione di sezioni distaccate delle Commissioni tributarie regionali nei capoluoghi di provincia

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – L'attuazione pratica del nuovo processo tributario ha comportato notevoli problemi, in particolare nelle regioni di ampie dimensioni per le distanze dei vari capoluoghi di provincia dalla sede della Commissione tributaria regionale che è localizzata sempre nel capoluogo della regione stessa.

La distanza e l'impegno che comporta il raggiungimento di sedi lontane aggravano di spese superflue sia il contribuente, sia lo Stato.

La modifica, quindi, comporterebbe un notevole vantaggio finanziario in quanto si ridurrebbero le spese legali per il contribuente, rendendo più agevole la difesa dei propri diritti e, contemporaneamente, vi sarebbe un'economia di bilancio in quanto l'amministrazione finanziaria non avrebbe la necessità di inviare in missione i propri funzionari in sedi lontane.

La data d'inizio, prevista per il 15 settembre 1997, è determinata dalla circostanza che si potrebbe provvedere a quanto necessario per il trasferimento dei fascicoli nel periodo estivo, in cui è prevista la sospensione dell'attività giurisdizionale della commissione tributaria dal 1º agosto al 15 settembre.

Si ricorda, inoltre, che soltanto recentemente sono state soppresse le commissioni tributarie di II grado, per cui l'amministrazione finanziaria non dovrebbe avere problemi per il reperimento degli stabili da adibire alla istituende sezioni staccate.

Si evidenzia ancora che il Ministero di grazia e giustizia ha ovviamente determinato le sedi di corte d'appello in base a precisi carichi di lavoro, per cui appare opportuno uniformare l'organigramma della giustizia tributaria e di quella civile.

Appare superfluo evidenziare che la riforma comporterebbe un'accelerazione dei tempi necessari per la definizione dei processi tributari. XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è inserito il seguente:

«*I*-bis. A decorrere dal 15 settembre 1997 vengono istituite le sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali, nei capoluoghi di ogni provincia già sede di corte d'appello».